

ing. Domenico Mannelli

www.mannelli.info



Organi di vigilanza -
Sistema sanzionatorio

ORGANI DI VIGILANZA

L'organo fondamentale è il Dipartimento di
Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale

I funzionari del Dipartimento Prevenzione
AUSL sono ufficiali di polizia giudiziaria
UPGS

ORGANI DI VIGILANZA

Organo fondamentale di vigilanza nel settore dei cantieri è anche la Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro)

I funzionari del Direzione Provinciale del Lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria UPGS o addirittura carabinieri

ORGANI DI VIGILANZA

I Vigili del Fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria
UPGS per la vigilanza antincendio



ORGANI DI VIGILANZA

I carabinieri del NAS (Nucleo AntiSofisticazioni) controllano, tra l'altro, l'applicazione del metodo HACCP per la sicurezza alimentare

ORGANI DI CONTROLLO

Il controllo di impianti di messa a terra, impianti parafulmini, apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento materiale è affidato all'ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Le verifiche periodiche sono eseguite dall'ASL o da Organismi Notificati

I funzionari dell'ISPESL non sono ufficiali di polizia giudiziaria UPGS

IL SISTEMA SANZIONATORIO

è previsto per

datori di lavoro e dirigenti	Preposti	Medico competente	lavoratori	progettisti fabbricanti installatori
-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	---

le sanzioni possono essere

Penali (arresto – ammenda)	amministrative
-----------------------------------	-----------------------

le sanzioni non sono previste

Rappresentanti dei lavoratori	Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
--------------------------------------	---

PROCEDURA SANZIONATORIA



PROCEDURA SANZIONATORIA

L'Organo di vigilanza

POSITIVA

Verifica
l'adempimento
secondo le
modalità e nel
termine indicati
dalla prescrizione

NEGATIVA

ADEMPIMENTO
CON MODALITÀ
DIVERSE

PROCEDURA SANZIONATORIA

L'Organo di vigilanza

POSITIVA

AMMETTE IL CONTRAVVENTORE ALL'OBLAZIONE AMMINISTRATIVA CON IL PAGAMENTO DI 1/4 DEL MASSIMO DELL'AMMENDA STABILITA DALLA LEGGE)

IL PAGAMENTO ENTRO 30 GG. ESTINGUE IL REATO

Pagamento oltre il termine di 30 gg

L'ORGANO DI VIGILANZA COMUNICA AL PUBBLICO MINISTERO L'AVVENUTO PAGAMENTO

Il P.M. ha l'obbligo di chiedere l'archiviazione del procedimento penale

PROCEDURA SANZIONATORIA

L'Organo di vigilanza

COMUNICA L'INADEMPIMENTO AL P.M.

Pagamento oltre
il termine dei
30 gg

IL PROCEDIMENTO PENALE RIPRENDE IL SUO CORSO . IL CONTRAVVENTORE Può ESSERE AMMESSO ALL'OBLAZIONE GIUDIZIARIA DEL PAGAMENTO DI 1/2 DEL MASSIMO DELL'AMMENDA STABILITA DALLA LEGGE.

PROCEDURA SANZIONATORIA

L'Organo di vigilanza

COMUNICA L'INADEMPIMENTO AL P.M. E AL CONTRAVVENTORE

NEGATIVA

IL PROCEDIMENTO PENALE RIPRENDE IL SUO CORSO . IL CONTRAVVENTORE PUÒ ESSERE AMMESSO ALL' OBLAZIONE GIUDIZIARIA DEL PAGAMENTO DI 1/2 DEL MASSIMO DELL'AMMENDA STABILITA DALLA LEGGE.

PROCEDURA SANZIONATORIA

L'Organo di vigilanza

COMUNICA L'INADEMPIMENTO AL P.M. E AL CONTRAVVENTORE

Adempimento con modalità diverse

IL PROCEDIMENTO PENALE RIPRENDE IL SUO CORSO . IL CONTRAVVENTORE Può ESSERE AMMESSO ALL'OBLAZIONE GIUDIZIARIA DEL PAGAMENTO DI 1/4 DEL MASSIMO DELL'AMMENDA STABILITA DALLA LEGGE.

